

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012

822ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo , per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI annuncia l'avvenuta presentazione da parte del Governo dell'emendamento 3.3000, di cui dispone la distribuzione e che è pubblicato in allegato al resoconto. Comunica altresì gli emendamenti dichiarati inammissibili, per mancanza della necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, o per estraneità di materia, tra quelli riferiti all'articolo 3 ed aggiuntivi: trattasi degli emendamenti 3.3, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.24, 3.29, 3.30, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.56, 3.58, 3.61, 3.62, 3.65, 3.66, 3.67, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.75, 3.78, 3.95, 3.99, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.106, 3.110, 3.111, 3.114, 3.115, 3.121, 3.122, 3.130, 3.134, 3.136, 3.139, 3.140, 3.141, 3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.149, 3.150, 3.157, 3.160, 3.162, 3.166, 3.176, 3.177, 3.182, 3.184, 3.185, 3.188, 3.189, 3.191, 3.192, 3.195, 3.208, 3.209, 3.210, 3.211, 3.215, 3.231, 3.232, 3.233, 3.237, 3.243, 3.245, 3.251, 3.255, 3.258, 3.277, 3.288, 3.289, 3.290, 3.293, 3.297, 3.316, 3.317, 3.318, 3.325, 3.327, 3.328, 3.330, 3.Tab.E.6, 3.Tab.E.7, 3.341, 3.0.1.

Propone di fissare per le ore 12 di domani, giovedì 13 dicembre, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.3000.

La Commissione conviene.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 24 dell'articolo 3.

Il relatore [LEGNINI](#) (PD) interviene per illustrare l'emendamento 3.4, che prevede l'istituzione di contabilità speciali presso la Tesoreria statale per la gestione dei giochi.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) illustra l'emendamento 3.6, che disciplina l'imposta sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'emendamento 3.14 è ritirato dai proponenti.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) presenta una riformulazione dell'emendamento 3.30, chiedendo al Presidente di riconsiderare l'inammissibilità precedentemente dichiarata e in tal senso riceve assicurazioni dal Presidente. Viene quindi distribuito il testo dell'emendamento 3.30 (testo 2).

Il senatore [FLERES](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) interviene sull'emendamento 3.47, segnalando come questo rappresenti un tentativo per stimolare la presenza dei giovani nelle società, anche a carattere artigianale.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) segnala che l'emendamento 3.50 è finalizzato ad adeguare il valore dei buoni pasto al costo della vita.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.30 (testo 2).

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (PdL) illustra l'emendamento 3.87, che mira ad evitare la doppia imposizione dell'imposta provinciale di trascrizione in taluni casi di compravendita di autoveicoli.

Il senatore [AGOSTINI](#) (PD) illustra l'emendamento 3.88, che contiene una proroga dei termini per le agevolazioni agli interventi di efficienza energetica.

Il senatore [MILANA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra brevemente l'emendamento 3.90, concernente la tassa sulla fine locazione.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) richiama brevemente i contenuti dell'emendamento 3.152.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) sollecita l'attenzione della Commissione in ordine all'emendamento 3.161.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL), intervenendo sull'emendamento 3.3000 del Governo, pone l'accento sulla necessità di sottrarre le operazioni finanziarie al di sotto dei 5.000 euro all'imposizione di una cosiddetta *Tobin tax*, se si intende davvero favorire un azionariato diffuso.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti che non sono stati richiamati nel corso della illustrazione, ad eccezione ovviamente di quelli dichiarati inammissibili, sono da intendersi illustrati.

Il relatore [TANCREDI](#) (PdL) propone l'accantonamento degli emendamenti 3.30 (testo 2), 3.47, 3.80, 3.87, 3.112 e 3.178.

Il relatore [LEGNINI](#) (PD), propone l'accantonamento degli emendamenti 3.19, 3.88, 3.152 e 3.181.

Il PRESIDENTE accoglie le richieste dei relatori e dispone l'accantonamento dei richiamati emendamenti.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai restanti commi dell'articolo 3.

La senatrice [GERMONTANI](#) (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra l'emendamento 3.239, che disciplina gli oneri fiscali a cui sottoporre qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco. Illustra inoltre l'emendamento 3.240, che assoggetta le cartine ed i filtri per arrotolare le sigarette alla stessa aliquota di accisa prevista per il tabacco trinciato.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) illustra l'emendamento 3.243-*bis*, finalizzato a rimodulare gli incentivi per gli impianti di generazione elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili e ne sollecita l'accurata valutazione da parte della Commissione.

Il presidente [AZZOLLINI](#) illustra l'emendamento 3.249, che assimila le società che esercitano attività di pesca a quelle che svolgono attività agricola, con particolare riferimento alla fruizione di talune agevolazioni fiscali. A questo riguardo, sottolinea che l'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi in considerazione della disposizione di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottoscrive l'emendamento 3.249.

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 3.253, facendo presente che la maggiore diffusione degli strumenti elettronici di pagamento dovrebbe essere conseguita con incentivi alla modernizzazione del sistema dei pagamenti e degli incassi, quali la riduzione delle commissioni bancarie.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) illustra l'emendamento 3.260, che prevede che la quota di imposta riservata allo Stato dall'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 sia pari al 30 per cento, per l'anno 2013, e soppressa nel 2014.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 3.265, sollecitando l'attenzione della Commissione sulla necessità di incentivare gli investimenti per impianti. Illustra altresì l'emendamento 3.266 relativo agli operatori transfrontalieri.

Il sottosegretario POLILLO ritiene opportuno verificare attentamente la formulazione dell'emendamento 3.266, ai fini della corretta valutazione da parte della Commissione.

Il senatore [LATRONICO](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 3.268, che stabilisce la riapertura di termini in materia di rivalutazione dei beni di impresa e di rideterminazione dei valori di acquisto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 3.271 che, in assenza del decreto ministeriale di attuazione, modifica il decreto-legge n. 83 del 2012, con riferimento alla deducibilità delle perdite su beni e su crediti.

Il senatore [LEGNINI](#) (*PD*), relatore, ritiene necessario valutare con particolare attenzione i contenuti dell'emendamento 3.271, che recano una sostanziale riforma del diritto fallimentare.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*) esprime perplessità sui contenuti dell'emendamento 3.271, che introdurrebbe un'ulteriore modifica su un tema sul quale si è innovato, semplificando, non più tardi di sei mesi fa.

Il presidente [AZZOLLINI](#) condivide le considerazioni espresse dal senatore Morando. Ricorda quindi che gli emendamenti 3.272 e 3.273 sono stati ritirati.

Il senatore [ANDRIA](#) (PD) invita i Relatori ed il Rappresentante del Governo a valutare attentamente l'emendamento 3.282, che mira ad una migliore ripartizione delle quote tra i produttori che hanno rispettato la normativa vigente in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il senatore [MILANA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra l'emendamento 3.304, che prevede che Regioni ed Enti locali siano tenuti a pagare spese e competenze di giudizio, in caso di soccombenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza definitiva.

Illustra poi gli emendamenti 3.313 e 3.314, in materia di obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione.

Il senatore [ANDRIA](#) (PD) illustra l'emendamento 3.Tab.A.10, che mira ad incrementare il finanziamento del Piano nazionale della pesca marittima e delle misure di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) interviene incidentalmente sottolineando la necessità di definire e perseguire una efficace politica nazionale della pesca marittima.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) illustra l'emendamento 3.0.2, che reca forme di detassazione degli investimenti in macchinari.

Su proposta del senatore [TANCREDI](#) (PdL), relatore, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.217, 3.221, 3.239, 3.240, 3.243-bis, 3.249, 3.299 e 3.271.

Su proposta del senatore [LEGNINI](#) (PD), relatore, la Commissione conviene di accantonare anche gli emendamenti 3.Tab.A.7 e 3.Tab. A.10.

Il relatore LEGNINI svolge poi ulteriori considerazioni sugli effetti finanziari dell'emendamento 3.271, che riscuoterebbe un impatto negativo sul bilancio dello Stato poiché anticiperebbe i benefici fiscali derivanti dalla valutazione delle perdite su beni e crediti al momento della omologazione del concordato preventivo.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3 e dei relativi emendamenti aggiuntivi, il [PRESIDENTE](#) avverte che i restanti emendamenti si intendono comunque illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 13 dicembre 2012, già prevista per le ore 9, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 22,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [3584](#)

3.30 (testo 2)

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

3.3000 (testo 2)

Il Governo

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale

emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-*bis*. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-*ter*. L'imposta di cui al comma 16-*bis* è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-*quater*. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-*bis* relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-*bis* su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-*bis* effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-*quinqüies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-*sexies*. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinqüies*, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinqüies*.";

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

"23-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025."

23-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-*quater*. Nel sesto periodo della nota 3-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.".

Tabella FTT derivati OTC

(valori in euro per controparte)

Derivato	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	'10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,025	0,05	0,1	0,5	1	5	10	20

Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni								
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti,indici o misure								
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti,indici o misure	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti,indici o misure								
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti,indici o misure								
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati								

3.3000

Il Governo

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-*bis*. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di

cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-*ter*. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-*quater*. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-*bis* relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-*bis* su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-*bis* effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-*quinqüies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-*sexies*. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinqüies*, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinqüies*.";

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

"23-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025."

23-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-*quater*. Nel sesto periodo della nota 3-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.".